

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI UN BENE PUBBLICO

Art. 1 – Principi Generali

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 .

In attuazione del principio di sussidiarietà, l'amministrazione comunale, nella consapevolezza che le aree verdi pubbliche (di cui è ricco il proprio territorio) e gli arredi urbani appartengono alla collettività, e che il loro mantenimento e la loro conservazione (sempre più difficile attuare al meglio a causa della esiguità di risorse) rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare ed agevolare l'adozione di attrezzature, aree, strutture e spazi verdi da parte di tutti. Gli spazi pubblici sono un bene di tutti e meritano premure e attenzioni specifiche da parte dei singoli come delle istituzioni.

Per tale motivo la loro progettazione, la relativa gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle loro destinazioni d'uso ed in conformità alle condizioni ambientali in cui questi si sviluppano.

L'Amministrazione Comunale di Pisogne con questa iniziativa si propone di:

- a) coinvolgere i cittadini nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- b) sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni su un tema importante come quello della tutela e salvaguardia dell'ambiente attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
- c) mantenere in **buono** stato il verde pubblico;
- d) accrescere il decoro del paese;
- e) valorizzare il patrimonio comunale e l'assetto urbano;
- f) stimolare, accrescere e valorizzare il senso di appartenenza;
- g) sviluppare la partecipazione alla vita sociale attiva del paese;
- h) generare così automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;

Gli Enti pubblici del territorio comunale potranno, attraverso questo regolamento e mediante apposito accordo, mettere a disposizione del Comune di Pisogne ulteriori aree di proprietà pubblica per le finalità sopra esposte.

Art. 2 – Oggetto, disciplina e finalità

- 1- Oggetto del presente Regolamento è l'adozione di beni pubblici, al fine di migliorare aree e proprietà pubbliche, agevolando così i progetti atti a realizzare sinergie fra il Comune di Pisogne ed i privati per la tutela, la gestione, la manutenzione, la cura e lo sviluppo degli spazi pubblici;
- 2- E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento;
- 3- L'adozione avverrà a mezzo di apposito accordo, da sottoscrivere tra le parti, con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 6 nel rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica e di sicurezza;
- 4- L'amministrazione predisporrà iniziative idonee per assicurare la più ampia diffusione del presente Regolamento;

Art. 3 – Beni ammessi

Ai fini dell'adozione, per beni pubblici/dotazioni pubbliche, si intendono:

- tutte le aree, o porzioni di esse, di proprietà comunale (es. piazze, strade, rotatorie, scarpate, spartitraffico, marciapiedi ecc.), escluse quelle assoggettate a vincolo architettonico;
- Aree attrezzate;
- Porzioni di aree dei centri storici;
- Aiuole fiorite;
- Aree generiche;
- Arredi urbani in genere;
- Strutture in genere;

Art. 4 - Soggetti ammessi

Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati (con nomina di un referente diretto, se partecipano in forma associata) a:

- a) cittadini privati, singoli o associati (Associazioni, anche in forme non riconosciute, circoli, comitati, partiti politici, ecc...), che dichiarino di voler gestire gli interventi oggetto del presente regolamento;
- b) Organizzazioni di volontariato;
- c) Aziende ed operatori commerciali o agricoli;
- d) Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- e) Parrocchie o Enti religiosi.

Art. 5 – Tipologia degli interventi ammessi

Gli interventi si possono distinguere nelle seguenti forme:

- a) **manutenzione ordinaria** e cura dell'area/spazio assegnata/o, con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia senza alterarne il perimetro e la fisionomia. Manutenzione ordinaria che potrà comprendere:

- piccole riparazioni;
- tinteggiature;
- tutela igienica e relativo smaltimento dei rifiuti;
- pulizia di strade, piazze, marciapiedi, aiuole etc.;
- sfalcio periodico dei prati;
- lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni;
- lavorazioni a cespugli, arbusti e siepi;
- innaffiatura;
- tutto quant'altro da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dello spazio/area.

- b) **riconversione e manutenzione**, cioè una nuova progettazione dell'area con collocazione di fiori, alberi, arbusti e/o siepi, ed inserimento di nuovi arredi urbani con le stesse modalità che verranno sottoscritte nell'accordo;

- c) **creazione di orti urbani** destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe ad uso del soggetto adottante.

Art. 6 – Modalità di richiesta e affidamento delle aree pubbliche

- 1- L'affidamento delle aree pubbliche, degli spazi pubblici può essere attivato:
 - a) su iniziativa dell'Amministrazione Comunale;
 - b) su iniziativa dei soggetti indicati all'art. 4 - con i moduli allegati al presente Regolamento da depositare, debitamente compilati, presso l'ufficio protocollo del Comune.
- 2- Gli interessati all'iniziativa e/o progetto presenteranno la richiesta di partecipazione indirizzandola al Sindaco del Comune di Pisogne e al competente ufficio tecnico che esprimerà un parere sulla documentazione presentata, sulla qualità del progetto e sulla rispondenza alle finalità del regolamento - L'assegnazione verrà effettuata in ordine cronologico di presentazione della domanda.
- 3- La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia di intervento. Dovranno essere comunque e sempre allegati alla richiesta almeno una fotografia dell'area, una relazione del programma di manutenzione, e, nel caso di riconversione e manutenzione o di orti urbani, una planimetria di progetto;
- 4- Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare;
- 5- Il rapporto di collaborazione tra Comune e privati sarà disciplinato mediante apposito accordo, il cui schema è allegato al presente Regolamento, e verrà approvato dalla Giunta Comunale per ogni singola richiesta che verrà ritenuta idonea al perseguimento del pubblico interesse, oltre che rispettosa delle vigenti normative di livello nazionale, regionale e comunale.

Art. 7 – Oneri a carico dei soggetti adottanti

- 1- I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposito accordo senza alterare in alcun modo le finalità e le dimensioni;
- 2- L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza rimanendo permanentemente destinata ad uso pubblico in base alle destinazioni impresse dagli strumenti urbanistici;
- 3- E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi come previsto dal regolamento CE n. 834/2007. Il soggetto adottante è tenuto a segnalare alle autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevato nell'area;
- 4- Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia stata già contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere presentata all'ufficio tecnico, sottoposta al parere dell'Amministrazione comunale ed autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante;
- 5- Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale, ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine accordo, dovranno essere smontate;
- 6- Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui all'accordo dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione Comunale onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari provvedimenti.

Art. 8 – Concorso dell'Amministrazione Comunale

- 1- Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i seguenti interventi, se non diversamente stabilito:
 - a. interventi di carattere straordinario (come asfaltatura, rifacimento della pavimentazione, potatura degli alberi etc.);
 - b. fornitura e messa a dimora di materiale vegetale (alberi, arbusti, ecc.) e/o arredi (panchine, cestini portarifiuti, attrezzature ludiche, ecc.);
 - c. controllo statico delle alberature e dei manufatti;
- 2- E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare, a qualsiasi titolo, le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante;
- 3- Il soggetto adottante avrà la facoltà di chiedere al Comune di Pisogne il prestito, per periodi limitati, di attrezzi da giardinaggio;
- 4- **Sarà cura dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pisogne creare, e tener aggiornato, un apposito registro dei beni pubblici adottati dove verranno archiviate tutte le richieste di adozione.**

Art. 9 – Durata

- 1- La durata dell'affidamento, specificata all'interno dell'accordo, non può essere superiore ad anni 5 (cinque), e potrà essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta, da presentarsi all'ufficio protocollo del Comune, almeno 30 giorni prima della scadenza;
- 2- Il soggetto adottante potrà recedere in ogni momento dall'accordo, previa comunicazione scritta, che dovrà pervenire all'ufficio protocollo comunale, con almeno 60 giorni di anticipo dal termine che vorrà stabilire;
- 3- L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento dell'accordo, per ragioni di interesse pubblico, cambio di destinazione o per modificazioni dell'area di adozione, o per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 10 – Sponsorizzazione dell'area

- 1- L'Amministrazione Comunale può concedere di collocare nell'area verde assegnata uno o più cartelli, recanti la dicitura: "La manutenzione/riqualificazione di quest'area/questo spazio/quest'angolo è curata da (nominativo del soggetto privato)";
- 2- Il numero dei cartelli e le dimensioni saranno concordati con l'Amministrazione Comunale e determinati proporzionalmente all'estensione e in relazione alle caratteristiche dell'area assegnata.
- 3- Il costo del cartello dovrà essere realizzato a cura e spese dell'affidatario.
- 4- I soggetti privati che stipuleranno l'accordo sono esentati dal pagamento dell'imposta della pubblicità.

Art. 11 – Controlli

L'Amministrazione Comunale, per mezzo di propri incaricati, potrà effettuare controlli sulla manutenzione e conservazione dell'area assegnata, riservandosi la facoltà di rescindere dall'accordo qualora l'area non venga mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto di quanto stabilito nell'accordo.

